

*Nuovo obbligo telematico in vista: **dall'1/7/2019** i contribuenti con volume d'affari 2018 **superiore a € 400.000** sono tenuti all'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi. I soggetti con volume d'affari inferiore dovranno adeguarsi **a partire dall'1/1/2020**.*

*Di seguito si vuole fornire una breve sintesi del nuovo adempimento e delle modalità di adeguamento.*

*In premessa e in estrema sintesi si rammenta che:*

- tra i soggetti interessati rientrano **artigiani**, commercianti al minuto, attività alberghiere / di somministrazione di alimenti e bevande nonché **soggetti che erogano prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;**
- la **memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati** va effettuato tramite **Registratori Telematici** (o relativi Server-RT) che devono essere censiti / attivati / messi in servizio da un **operatore abilitato** dall'Agenzia delle Entrate;
- **prima dell'intervento del tecnico abilitato, l'esercente deve provvedere ad accreditarsi tramite l'apposita funzione disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, direttamente o tramite un intermediario.**

### **SOGGETTI INTERESSATI**

L'obbligo in esame riguarda **“i soggetti che oggi emettono ricevuta fiscale o scontrino fiscale ed effettuano le seguenti operazioni:**

- **cessioni di beni da parte di commercianti al minuto** in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante;
- **prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande** effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
- **prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico**, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.

### **STRUMENTI ATTI ALLA MEMORIZZAZIONE E INVIO DEI CORRISPETTIVI**

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi va effettuata mediante **strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**. Occorre pertanto utilizzare **Registratori Telematici** (RT) costituiti da **“componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input”**.

Per essere utilizzato ai fini in esame, il Registratore telematico deve essere **attivato e “messo in servizio” da un operatore abilitato** dall'Agenzia delle Entrate, il cui elenco è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia ([https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco\\_laboratori](https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori)).

### **ITER OPERATIVO**



#### **a) Accredito sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate**

**Prima delle operazioni di attivazione** del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è **necessario che l'imprenditore provveda ad accreditarsi** mediante l'apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

All'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate,

- area fatture e corrispettivi
- accedi a fatture e corrispettivi
- prosegui fino a Corrispettivi + vai a Corrispettivi
- accreditati
- gestore ed esercente
- completare con i propri dati e salvare

**L'operazione si conclude con l'avvenuto accreditamento**



**b) Censimento – Attivazione – Messa in servizio**

Il Registratore Telematico risulta:

- 1. **“censito”** quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, ottiene **esito positivo** alla **“Richiesta di Certificato Dispositivo”** che viene quindi generato (prima fase della procedura di attivazione);

2. “**attivato**” nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall’Agenzia delle Entrate. In tale fase, il Registratore Telematico “censito” è associato alla partita IVA dell’ esercente “titolare” dei corrispettivi;
3. “**in servizio**” nel momento in cui viene **utilizzato per la trasmissione telematica dei dati** dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, il Registratore Telematico risulterà “in servizio” a seguito dell’effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per certificare l’effettuazione dell’operazione, il **Registratore produce un “documento commerciale”** in luogo dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.

#### c) Rilascio del QR Code

L’attivazione si conclude con il **rilascio di un QR CODE**.

Nell’**apposita area riservata** presente sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente / titolare del Registratore Telematico **accreditato e con almeno un Registratore Telematico attivato**:

- **il QR CODE da applicare sull’apparecchio**, in luogo visibile ai clienti;



- **le informazioni acquisite dall’Agenzia** (dati del contribuente titolare del RT / tecnico abilitato che ha operato sul RT / operazioni effettuate nel corso del tempo sul RT).

#### GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

Il registratore telematico, una volta in funzione, effettua la trasmissione telematica direttamente **al momento della chiusura giornaliera, tramite generazione di un file XML. Tale file viene sigillato elettronicamente con il certificato dispositivo e viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate.**

La trasmissione si considera **effettuata** nel momento in cui **la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate è completata** e ciò è attestato mediante l’**esito di ricezione**.

#### SEMPLIFICAZIONI

L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri **fa venir meno l’obbligo di:**

- **certificazione fiscale dei corrispettivi** mediante l’emissione dello **scontrino fiscale** ovvero della **ricevuta fiscale**. In luogo di detti documenti, “*per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni*” è prevista l’**emissione del c.d. “documento commerciale”**;
- **annotazione nel registro dei corrispettivi** di cui all’art. 24, DPR n. 633/72.

**N.B.** Tuttavia **si consiglia di continuare ad annotare i corrispettivi sull’apposito registro** al fine di agevolare le operazioni di liquidazione dell’IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini della dichiarazione dei redditi.

**Si ricorda che, al fine di evitare l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi, è possibile certificare tutte le operazioni mediante fattura elettronica.**

#### CREDITO D’IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI

A fronte del fatto che, per assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover acquistare un nuovo misuratore fiscale (con le funzioni di Registratore Telematico) oppure ad adattare, se possibile, quello già in uso, è previsto il riconoscimento di un **contributo, sotto forma di credito d’imposta**, per l’acquisto / adattamento del registratore telematico.

Il credito d’imposta è pari al **50% della spesa sostenuta** con un massimo (per ogni strumento) di **€ 250** in caso di **acquisto** ed **€ 50** in caso di **adattamento**.

Detto credito d’imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione nel mod. F24** utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). A tal fine è stato istituito il **codice tributo “6899”**

#### Attività dell’Associazione

Confartigianato Lecco – Ufficio Fiscale – è a disposizione per supportare le imprese nella fase di accreditamento e per ogni richiesta di informazioni.



### In pratica l'ARTIGIANO...

- deve **acquisire un registratore telematico (R.T.)** idoneo alla trasmissione telematica dei corrispettivi; oppure deve **adeguare** il misuratore fiscale già in uso; deve **accreditarsi** presso l'AdE e porre in essere la procedura propedeutica all'attivazione (v. slide precedenti)
- **deve pagare la relativa spesa per l'acquisizione del R.T. con modalità tracciabile (per fruire del credito d'imposta);**
- **non deve più rilasciare ricevuta fiscale e scontrino** (art. 2, c.5, D.Lgs. 127/2015);
- **deve rilasciare fattura se il cliente la richiede** (art. 2, c.5, D.Lgs. 127/2015);
- deve emettere un **documento idoneo a rappresentare anche a fini commerciali l'operazione**: il **D.M. 7 dicembre 2016** ha individuato le caratteristiche del documento commerciale, valido anche a fini fiscali per la deduzione/detrazione ai fini delle II.DD. e per la fattura differita;

Se il documento assume una valenza meramente commerciale, **si chiede conferma che la mancata emissione dello stesso non comporti, in presenza comunque di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, l'applicazione di sanzioni di natura tributaria.**

**Richiesta R.E.TE  
8/4/2019**

- **non deve obbligatoriamente registrare i corrispettivi e tenere il relativo registro**, di cui all'art. 24 DPR 633/72 (art. 2, c.1, D.Lgs. 127/2015). La registrazione rimane volontaria (RM 47/E/2019)

23



### Le richieste di Confartigianato

Confartigianato ha richiesto:

- con lettera al Vice Ministro Garavaglia
- in sede di emendamenti al DL «CRESCITA»
- nell'ambito di una consultazione pubblica delle categorie (indetta dal MEF)

che:

- l'avvio dell'obbligo, per tutti i soggetti, decorra dal **1° gennaio 2020**;
- **elevare il limite del V.A. di 400.000 euro a 1/milione di euro**;
- **i soggetti esonerati ex DPR 696/96** rimangano esonerati sia da memorizzazione e trasmissione telematica che da certificazione fiscale;
- fra i **soggetti esonerati** dalla memorizzazione e trasmissione telematica siano inclusi:
  - i contribuenti che applicano il **regime forfetario**
  - i soggetti che operano **presso il domicilio del cliente**.Entrambi rimangono obbligati al rilascio di ricevuta fiscale/scontrino.
- Venga introdotta l'**inapplicabilità delle sanzioni in fase di avvio del nuovo obbligo** (6 mesi), al pari di quanto già avvenuto in sede di avvio della fatturazione elettronica.

32